Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 marzo 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 66 DEL 13 MARZO 1970:

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1970.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione al 1° gennaio 1970.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1970.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali secondo la situazione al 1° gennaio 1970.

(1424-1425)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1970.

Nomina del presidente generale, del vice presidente generale e dei componenti del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 18 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto della Associazione italiana della croce rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche all'ordinamento della Associazione italiana della croce rossa, previsto dalle norme sopra riportate;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo, per scaduto quadriennio, dell'amministrazione ordinaria e quindi alla nomina del consiglio direttivo del comitato centrale nonchè del presidente generale e del vice presidente generale della associazione;

Considerata l'urgenza di provvedere relativamente al presidente e vice presidente generale ed ai sei consiglieri di nomina presidenziale, lasciando ad altro provvedimento la nomina dei membri di designazione ministeriale;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'ambasciatore dott. Pietro Quaroni è nominato presidente generale della Associazione italiana della croce rossa;

Il dott. Silvio Belli è nominato vice presidente generale della associazione predetta;

Art. 2.

Sono nominati componenti del consiglio direttivo del comitato centrale della Associazione italiana della croce rossa, i signori:

1. Pettinati prof. Sergio;
2. Sicca prof. Tito Giulio;
3. Buondonno dott. Pasquale;
4. Palma dott. Francesco;
5. Mazzotta dott. Roberto;
6. Cappelli dott. Antonio.

Art. 3.

Le nomine di cui ai precedenti articoli hanno effetto per il quadriennio 1970-74.

Il Ministro per la sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1970
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 180

(1951)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1970.

Nomina dei componenti di diritto del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della croce rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, numero 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche nell'ordinamento dell'Associazione italiana della croce rossa previsto dalle norme sopranriportate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1970, relativo alla nomina del presidente generale, del vice presidente generale e dei sei consiglieri del consiglio del comitato centrale della croce rossa italiana;

Considerata la necessità di provvedere alle nomine di competenza interministeriale ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 ottobre 1962, n. 1496;

Viste le designazioni formulate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte di diritto del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

1. Gotelli on. dott. Angela, presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

2. D'Alena dott. Nicola, vice prefetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero della sanità;

4. Iadevaia prof. dott. Francesco, tenente generale medico, in rappresentanza del Ministero della difesa;
5. Tedesco dott. Pietro, prefetto con funzioni di ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
6. Baita dott. Gino, ispettore generale capo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1970

Il Ministro per la Sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per la difesa
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1970
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 181

(1952)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle alberature ai margini della strada statale 47 « Valsugana » nel territorio dei comuni di Limena, Curtarolo, Campo San Martino, S. Giorgio in Bosco e Cittadella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 novembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le alberature ai margini della strada statale n. 47 « Valsugana » nel tratto che corre lungo il territorio dei comuni di Limena, Curtarolo, Campo S. Martino, S. Giorgio in Bosco e Cittadella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Limena, Curtarolo, Campo S. Martino, S. Giorgio in Bosco e Cittadella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le alberature predette hanno notevole interesse pubblico perchè per la loro continuità e per lo sviluppo delle loro chiome, durante la maggior parte dell'anno, si forma un meraviglioso tunnel verde, che conferisce alla località un aspetto assai suggestivo e caratteristico;

Decreta:

Le alberature ai margini della strada statale n. 47 « Valsugana » nel tratto che corre lungo il territorio dei comuni di Limena, Curtarolo, Campo S. Martino, S. Giorgio in Bosco e Cittadella hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Limena, Curtarolo, Campo S. Martino, S. Giorgio in Bosco e Cittadella provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 21 novembre 1967, alle ore 8,45, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi all'esame del successivo argomento all'ordine del giorno e precisamente:

« Proposta per la tutela delle alberature lungo la strada statale n. 47 Valsugana ».

(*Omissis*).

La commissione, integrata dal rappresentante del sindaco del comune di Limena, delibera, all'unanimità, di proporre, per i motivi su accennati - al Ministro per la pubblica istruzione la apposizione del vincolo previsto dalla disposizione di legge sopracitata sulle alberature esistenti nel territorio del comune di Limena a margine della citata strada « Valsugana ».

Successivamente la commissione, integrata dal sindaco del comune di Curtarolo, delibera — con il solo voto contrario del sindaco predetto — di proporre, per i motivi ed a sensi della menzionata disposizione di legge, la apposizione del vincolo sopracitato sulle alberature esistenti nel territorio del comune di Curtarolo, ai margini della menzionata strada « Valsugana ».

La commissione quindi, integrata dal sindaco del comune di Campo San Martino, delibera — con il solo voto contrario del sindaco predetto — di proporre, per i motivi ed a sensi della menzionata disposizione di legge, l'apposizione del vincolo sopra citato sulle alberature esistenti nel territorio del comune di Campo S. Martino, ai margini della detta strada « Valsugana ».

Di poi la commissione, integrata dal sindaco del comune di S. Giorgio in Bosco, delibera — con il solo voto contrario del sindaco predetto — di proporre, per i motivi ed a' sensi della menzionata disposizione di legge, l'apposizione del vincolo suddetto sulle alberature esistenti nel territorio del comune di S. Giorgio in Bosco, ai margini della sopra citata strada « Valsugana ».

Quindi la commissione, integrata dal sindaco del comune di Cittadella, delibera, con il solo voto contrario del predetto sindaco, di proporre — per i motivi ed a' sensi della menzionata disposizione di legge — l'apposizione del vincolo sopra citato sulle alberature esistenti nel territorio del comune di Cittadella, ai margini della detta strada « Valsugana ».

(*Omissis*).

(1975)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Civenna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata; la zona comprendente le pendici nord-est del monte S. Primo nel comune di Civenna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Civenna;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla S.p.a. Immobiliare Poggio di Civenna, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si presenta come un grandioso e stupendo parco naturale a monte dell'abitato di Civenna su un territorio lievemente ondulato coperto di fitti boschi con prevalenza di faggi, castagni e betulle con densa vegetazione sottobosco, alternati da ampie radure erbose cosparse di pittoreschi casolari rustici, il tutto da una altitudine media di 800 m.s/m. Da ogni punto della località, inoltre, si gode un vastissimo panorama che spazia su tutto il bacino alto del lago di Como e su tutte le catene dei monti che ne costituiscono la corona, dalle Prealpi alle Alpi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Civenna comprendente le pendici nord-est del monte S. Primo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a ovest: confine del territorio comunale con il comune di Bellagio;

a sud: strada comunale detta la Tronca fino allo incrocio con la strada comunale detta di Vedrola;

a est: strada comunale detta di Vedrola fino allo incontro con la strada comunale detta Campo fino alla diramazione costituita dalla strada consorziale detta di Greccio a poi la carrareccia con andamento da est a nord fino all'incrocio con la strada consorziale detta della Guzza;

a nord: sempre la carrareccia dall'incrocio con la consorziale detta della Guzza con andamento est-ovest fino all'incontro con il confine del territorio comunale con il comune di Bellagio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Civenna.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Civenna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 1° luglio 1966, n. 5650, si è riunita oggi 11 luglio 1966, alle ore 9,30, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

CIVENNA (COMO) - Vincolo pendici nord-est del monte San Primo.

(*Omissis*).

La commissione delibera con voto favorevole di tutti i suoi componenti ordinari l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona in comune di Civenna così delimitata:

a ovest: confine del territorio comunale con il comune di Bellagio;

a sud: strada comunale detta la Tronca fino all'incontro con la strada comunale detta di Vedrola;

a est: strada comunale detta di Vedrola fino all'incontro con la strada comunale detta di Campo fino alla diramazione costituita dalla strada consorziale detta di Greccio, e poi la carrareccia con andamento da est a nord fino all'incrocio con la strada consorziale detta della Guzza.

a nord: sempre la carrareccia dall'incrocio con la consorziale detta della Guzza con andamento est-ovest fino all'incontro con il confine del territorio comunale con il comune di Bellagio.

(1974)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1970.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 02578/Gab. del 31 gennaio 1970, con la quale la prefettura di Napoli comunica che il dottor Giovanni Lisi ha rassegnato le proprie dimissioni, quale rappresentante dei lavoratori in seno al comitato regionale per la programmazione economica della Campania, e che in sua vece la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Onofrio Spitalieri;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Giovanni Lisi, dimissionario, con il sig. Onofrio Spitalieri;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Onofrio Spitalieri è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del dott. Giovanni Lisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

(1923)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Crotone (già Banca cooperativa di credito di Crotone), società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Crotone, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 9 novembre 1957, con il quale la Banca cooperativa di credito di Crotone (ora Banca popolare cooperativa di Crotone), società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Crotone (Catanzaro), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Crotone, Belvedere Spinello, Caccuri, Cerenzia, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cirò Marina, Cirò Superiore, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Umbriatico, Verzino e Cotronei, in provincia di Catanzaro;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Crotone (già Banca cooperativa di credito di Crotone), società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Crotone (Catanzaro) è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio oltre che nel territorio dei comuni di che in premessa anche in quello dei comuni di Amaroni, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cortale, Palermiti, San Floro, Squillace e Vallefiorita, in provincia di Catanzaro.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1969;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 23 gennaio 1970;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, per la necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 1° settembre 1969:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 marzo 1970)	16 marzo 1970	15 settembre 1970
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni (con validità fino all'11 marzo 1970)	12 marzo 1970	11 settembre 1970
3. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni (con validità fino al 29 marzo 1970)	30 marzo 1970	30 settembre 1970
4. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 2 marzo 1970)	3 marzo 1970	2 settembre 1970
5. Budella secche e salate, per essere rilavorate (sgrassate, slimate, calibrate) e ridotte in budella cucite, mediante essiccazione, spaccatura, cucitura e risalatura ovvero in budella incollate su apposite forme ed essiccate (con validità fino al 31 marzo 1970)	1° aprile 1970	30 settembre 1970
6. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1970)	18 marzo 1970	17 settembre 1970
7. Carrozzerie e/o parti staccate di carrozzeria, per essere modificate, finite e/o assemblate (con validità fino al 31 marzo 1970)	1° aprile 1970	30 settembre 1970
8. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1970)	28 marzo 1970	27 settembre 1970
9. Ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa tra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso tra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 marzo 1970)	27 marzo 1970	26 settembre 1970
10. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 marzo 1970)	22 marzo 1970	21 settembre 1970
11. Macchine ed apparecchi, anche in pezzi finiti, per essere accoppiati e/o inseriti in istallazioni agevolate ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 (con validità fino al 14 marzo 1970)	15 marzo 1970	14 settembre 1970
12. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 marzo 1970)	22 marzo 1970	21 settembre 1970
13. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 marzo 1970)	25 marzo 1970	24 settembre 1970
14. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 marzo 1970)	15 marzo 1970	14 settembre 1970
15. Sughero naturale greggio e cascami di sughero, nonchè sughero frantumato, granulato o polverizzato, per essere impiegato nella fabbricazione di tutti i semilavorati e prodotti finiti di sughero, destinati alla esportazione (con validità fino al 29 marzo 1970)	30 marzo 1970	29 settembre 1970
16. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1970)	28 marzo 1970	27 settembre 1970

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(2094)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1970.

Soppressione della sezione doganale di Genova-Sestri Ponente e istituzione, nella stessa località, della sezione doganale presso l'aeroporto « C. Colombo ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di sopprimere la sezione doganale di Genova-Sestri Ponente e di istituirne un'altra presso l'aeroporto « C. Colombo » di Genova-Sestri Ponente;

Decreta:

Art. 1.

E' soppressa la sezione doganale di Genova-Sestri Ponente.

Art. 2.

E' istituita la sezione doganale presso l'aeroporto « C. Colombo », di Genova-Sestri Ponente, dipendente dalla dogana di Genova.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite, dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 23 febbraio 1970.

Roma, addì 23 febbraio 1970

Il Ministro: Bosco

(1984)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Determinazione del limite del valore dei premi per operazioni a premi soggette a tassa di licenza ed elencazione dei generi da escludere da le manifestazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge 1938 e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1970, nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premi per l'anno 1970, a norma dell'art. 54 lettera *b*) del citato regio decreto-legge 1938 e successive modificazioni, sono i seguenti: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati del caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, suine e ovine) fresche e congelate, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con e senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 24 febbraio 1970

Il Ministro per le finanze
Bosco

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1970.

Modifiche al decreto ministeriale 26 febbraio 1968, concernente la fissazione delle quote di base per lo zucchero, di cui al regolamento della Comunità economica europea n. 1009/67/CEE del 18 dicembre 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1968, concernente la fissazione delle quote di base per lo zucchero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 4 marzo 1968;

Ritenuta la necessità di adeguare, in relazione ai risultati acquisiti ed alle esperienze fatte nel primo biennio di applicazione del regolamento CEE n. 1009/67 del 18 dicembre 1967, il contingente di zucchero assegnato agli zuccherifici a valere sulla quota di cui allo art. 3, punto 2), lettere *B*) e *C*) del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione di zucchero, di cui all'art. 3, punto 2), lettera *C*), del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, citato nelle premesse, è ridotta da quintali 61.500 a quintali 46.500 con decorrenza dal 1° luglio 1970.

Art. 2.

L'assegnazione di zucchero, di cui all'art. 3, punto 2), lettera *B*) dello stesso decreto ministeriale 26 febbraio 1968, è aumentata da quintali 123.000 a quintali 138.000 con decorrenza dal 1° luglio 1970.

Art. 3.

Le quantità di zucchero di cui all'art. 4 del predetto decreto ministeriale 26 febbraio 1968, in dipendenza delle variazioni indicate ai precedenti articoli 1 e 2 e ferme restando le riduzioni disposte con il successivo decreto ministeriale 28 febbraio 1969, sono modificate, con decorrenza 1° luglio 1970, per le seguenti società, come appresso:

Società zuccherificio del Fucino la cui denominazione è stata modificata in Società saccarifera Abruzzi e Molise Avezzano (L'Aquila) . . . . . q.li 64.713

Società cooperativa produttori agricoli - Ostellato (Ferrara) . . . » 44.659

Società cooperativa produttori bieticoli - Minerbio (Bologna) . . . . » 99.349

Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - Roma . . . » 103.444

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(1954)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende della provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Trieste è determinato come segue:

	Vitto Lire	Alloggio Lire	Altre percezioni Lire	Totale giornaliero Lire
1. Parenti del datore di lavoro e altri lavoratori con familiari a carico . .	300	50	200	550
2. Parenti del datore di lavoro e altri lavoratori, senza familiari a carico:				
a) oltre i 20 anni . .	260	50	150	460
b) dai 16 ai 20 anni	190	50	100	340
c) sotto i 16 anni . .	135	50	45	230
3. Dipendenti dagli esercizi pubblici e stabilimenti di cura	300	50	—	350
4. Portieri (alloggio, acqua, luce):				
I categoria	—	108	—	108
II categoria . . .	—	72	—	72
III categoria . . .	—	54	—	54
IV categoria . . .	—	36	—	36

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Viste le proposte formulate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, con lettera 5 febbraio 1970, n. 944 - XXX - A/2;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Carusi dott. Ulisse;
2. Ciminieri cav. uff. Nobile;

3. Cotellessa Camillo;
4. Haus Michele;
5. Obletter dott. Giambattista.

Membri supplenti:

1. Corneli rag. Giovanni;
2. Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1982)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Rimini.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 60 del 3 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1966 e concernente le caratteristiche dell'aeroporto di Rimini ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Rimini dal 24 febbraio al 26 aprile 1969 e del comune di Riccione dal 26 maggio al 25 luglio dello stesso anno relativa alle limitazioni contemplate dalla predetta legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Considerato che avverso le limitazioni di cui sopra ha formulato osservazioni il sindaco del comune di Riccione, chiedendo che siano rispettate le altezze previste dal piano regolatore per la costruzione di abitazioni civili;

Considerato che per il nucleo residenziale ricadente nella zona rossa della mappa è prevista dal piano regolatore un'altezza massima di m. 21,50 e che detta altezza è incompatibile con le quote del piano di avvicinamento per cui non può consentirsi la realizzazione delle costruzioni di che trattasi;

Ritenuta la necessità e legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

L'opposizione di cui alle premesse è rigettata.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Rimini è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato al ricorrente nelle forme di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

(1986)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa adeg. 10 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile e annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa adeg. 10 a.c. (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa adeg. 10A(2t), relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa adeg. 10A(2t)r, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa adeg. 8A (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla « Società cattolica di assicurazione », con sede in Verona:

Tariffa categ. 1c/R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa categ. 2/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa categ. 4a/R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate da 5 a 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento automatico del capitale;

Tariffa categ. A/R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa categ. Ac/R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile bollatese », società cooperativa a r. l., con sede in Bollate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 14, 15, 19 e 26 gennaio 1970 alla società « Cooperativa edile bollatese », società cooperativa a r. l., con sede in Bollate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edile bollatese », società cooperativa a r. l., con sede in Bollate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Lelio Ruggeri in data 24 gennaio 1952, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con successivo provvedimento verrà nominato il commissario liquidatore ai sensi dell'art. 198 del sopracitato regio decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1970.

Attribuzione ai capi degli ispettorati dell'agricoltura delle provincie nelle quali la produzione di olio di oliva ha importanza trascurabile dei compiti delle commissioni provinciali per la campagna 1969-70.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti l'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, numero 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143; l'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10 e l'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053;

Ravvisata l'opportunità di attribuire ai capi degli ispettorati dell'agricoltura delle provincie nelle quali la produzione di olio di oliva ha importanza trascurabile i compiti delle commissioni, previste dalle citate disposizioni legislative;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alle commissioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, modificato con il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, vengono attribuiti, per la campagna 1969-70, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali della agricoltura di Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(1921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1970:
Pansa Andrea, notaio residente nel comune di Gasperina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno.

(1962)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Fuscaldo

Con decreto 7 giugno 1969, n. 119 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Trappeto, segnato nel catasto del comune di Fuscaldo (Cosenza), al foglio n. 26, confinante con la particella 170 di mq. 2251 ed indicato nello stralcio planimetrico del foglio di mappa n. 26, in scala 1:500 dell'ufficio del genio civile di Cosenza; stralcio che fa parte integrante del decreto stesso.

(1895)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Verbania

Con decreto 22 settembre 1969, n. 703, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Verbania (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 53, mappali 245 di mq. 460 e 213 di mq. 14, della superficie complessiva di mq. 474 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 febbraio 1969 in scala 1/1000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara che fa parte integrante del decreto stesso.

(1987)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lavoratori della terra » con sede in Empoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1970 il sig. Silvano Baldini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Empoli (Firenze), in sostituzione del dott. Giovanni Melchiori dimissionario.

(1959)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.860.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Rocciaviva »

Con decreto n. 1076 del 20 febbraio 1970 la S.P.A.M. S.p.a Metzger, con sede in Torino, via Pinelli, 52 e domicilio eletto in Garessio (Cuneo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Rocciaviva », che sgorga dalla sorgente in località Fonte dell'Orso del comune di Garessio (Cuneo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 9,7 per i recipienti da 1 litro e di cm. 11,8 × cm. 6,7 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri, di cui quello centrale formato da un cerchio delimitato da una doppia linea grigio-scuro.

Nel riquadro laterale sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri rossi, saranno riportate le proprietà farmacologiche e l'uso terapeutico dell'acqua, indicate rispettivamente, in data 15 novembre 1951, dal prof. G. Orestano, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Genova, ed in data 20 dicembre 1965 dal prof. A. Beretta Anguissola, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia dell'Università di Torino.

Nel riquadro centrale sarà riprodotto un disegno allegorico in rosso, raffigurante un cespuglio che copre dei massi di roccia, da cui zampilla l'acqua, e la figura di un viandante nell'atto di berla. Al di sotto di tale disegno, in caratteri bleu, si leggerà « Rocciaviva » « Acqua oligominerale della sorgente dell'Orso » « leggerissima » « residuo fisso a 180° di soli 0,0538 p.l. » « acqua leggermente alcalina, diuretica, indicata nelle malattie del ricambio generale, nella gotta, nella calcolosi renale ». In fondo al predetto riquadro, la ragione sociale della società SPAM. Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso ed in caratteri rossi, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 16 luglio 1965 dal prof. Mario Milone, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Torino, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 20 luglio 1967 dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino, e la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ». Nella parte inferiore dell'etichetta figureranno gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale, proveniente dalla roccia, in una galleria ispezionabile, sarà raccolta in due vaschette poste nella camera di entrata antistante la predetta galleria e da qui, mediante una conduttura di acciaio inossidabile della lunghezza di metri 5687, verrà addotta ad un serbatoio ubicato presso lo stabilimento, per essere poi imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1077 del 20 febbraio 1970 la S.P.A.M. S.p.a. Metzger, con sede in Torino, via Pinelli, 52 e domicilio eletto in Garessio (Cuneo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda l'acqua minerale naturale nazionale addizionata di gas acido carbonico, denominata « Rocciaviva », che sgorga dalla sorgente in località Fonte dell'Orso del comune di Garessio (Cuneo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 9,7 per i recipienti da 1 litro e di cm. 11,8 × cm. 6,7 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri, di cui quello centrale formato da un cerchio delimitato da una doppia linea grigio-scuro.

Nel riquadro laterale sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri verdi, saranno riportate le proprietà farmacologiche e l'uso terapeutico dell'acqua, indicate rispettivamente in data 15 novembre 1965, dal prof. G Orestano, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Genova, ed in data 20 novembre 1965 dal prof. A. Beretta Anguissola, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia dell'Università di Torino. Nel riquadro centrale sarà riprodotto un disegno allegorico in verde, raffigurante un cespuglio che copre dei massi di roccia, da cui zampilla l'acqua, e la figura di un viandante nell'atto di berla. Al di sotto di tale disegno, in caratteri bleu, si leggerà « Rocciaviva » « Acqua oligominerale della Sorgente

dell'Orso » « leggerissima » « residuo fisso a 180° di soli grammi 0,0538 p. l. » « acqua leggermente alcalina, diuretica, indicata nelle malattie del ricambio generale, nella gotta, nella calcolosi renale ». In fondo al predetto riquadro, la ragione sociale della società SPAM.

Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso ed in caratteri verdi, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 16 luglio 1965 dal prof. Mario Milone, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Torino, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 20 luglio 1967 dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Torino, e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ». Nella parte inferiore dell'etichetta figureranno gli estremi del presente decreto. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale; proveniente dalla roccia, in una galleria ispezionabile, sarà raccolta in due vaschette poste nella camera di entrata antistante la predetta galleria e da qui, mediante una conduttura di acciaio inossidabile della lunghezza di metri 5687, verrà addotta ad un serbatoio ubicato presso lo stabilimento, per essere poi imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(1800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 Mod. 241 D.P. — Data: 16 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Agrigento — Intestazione: Noto Millefiori Vincenzo — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 2.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 febbraio 1970

(1432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 12 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,85	628,90	628,82	629 —	628,90	628,85	629 —	629 —	628,85	629,20
Dollaro canadese	586,10	586,10	586,25	586,25	585,90	586,10	586,25	586,25	586,10	586,25
Franco svizzero	145,92	146 —	146 —	146,005	146 —	145,92	146 —	146,005	145,92	146 —
Corona danese	83,92	83,90	83,93	83,915	84 —	83,92	83,89	83,915	83,92	83,95
Corona norvegese	88,05	88,07	88,07	88,07	88 —	88,05	88,09	88,07	88,05	88,10
Corona svedese	120,81	120,92	120,88	120,925	120,70	120,81	120,90	120,925	120,81	120,85
Fiorino olandese	173,06	173,08	173,24	173,255	172,90	173,07	173,26	173,255	173,07	173,20
Franco belga	12,66	12,664	12,6675	12,6660	12,65	12,66	12,666	12,6660	12,66	12,665
Franco francese	113,49	113,48	113,52	113,485	113,50	113,49	113,49	113,485	113,49	113,50
Lira sterlina	1513,45	1512,90	1513,60	1513,40	1512,50	1513,45	1513,20	1513,40	1513,45	1513,50
Marco germanico	170,96	171,15	171,25	171,305	171 —	170,96	171,315	171,305	170,96	171,25
Scellino austriaco	24,31	24,31	24,32	24,32	24,25	24,31	24,32	24,32	24,31	24,32
Escudo portoghese	22,09	22,09	22,10	22,10	22,15	22,09	22,09	22,10	22,09	22,10
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,015	9,0125	9 —	9,01	9,02	9,0125	9,01	9,02

Media dei titoli del 12 marzo 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,025
» 5 % (Ricostruzione)	93,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,775
» 5 % (Città di Trieste)	91,775
» 5 % (Beni esteri)	85,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,925
» 5,50 % » » 1968-83	88,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,75
» » » 5,50 % 1976	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,50
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629 —
Dollaro canadese	586,25
Franco svizzero	146,002
Corona danese	83,902
Corona norvegese	88,08
Corona svedese	120,912
Fiorino olandese	173,257
Franco belga	12,666
Franco francese	113,487
Lira sterlina	1513,30
Marco germanico	171,31
Scellino austriaco	24,32
Escudo portoghese	22,095
Peseta spagnola	9,016

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicati:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre il titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età e protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonché gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851);

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) ed *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di Leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate nella repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del Sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del Prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non

anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipedenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità;

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzione di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.

Nozioni sulle leggi relative alle tasse e imposte indirette sugli affari.

Principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni di statistica.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962,

n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli articoli 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1970
Registro n. 3, foglio n. 244

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . e residente in . (provincia di . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

. .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . .

. lì . 19.

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . . . (6)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile, perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1910)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1969, registro n. 28, foglio n. 88, col quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1969, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Roberto, magistrato della Corte di cassazione.

Componenti:

Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche nell'istituto tecnico « Gioberti », di Roma;

Petrera prof. Paolino, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico « Giovanni da Verrazzano », di Roma;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale nell'amministrazione II. PP.;
Valenti dott. Luigi, ispettore generale nell'amministrazione II. PP.

Componente aggiunto:
Del Priora Bologna prof.ssa Tullia, ordinario di lingua tedesca nell'istituto tecnico « Gioberti », di Roma.

Segretario:
Ianniello dott. Vincenzo, direttore capo amministrativo nell'amministrazione II. PP.

La spesa presunta di lire 100.000 verrà imputata sul cap. 1051/art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1970
Registro n. 5 *Grazia e giustizia, foglio n.* 213

(1901)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a ventiquattro posti di vice-assistente sociale in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 240, con il quale viene approvata, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione dei vincitori, la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per esame a ventiquattro posti di vice-assistente sociale in prova - ruolo personale di servizio sociale - carriera di concetto, dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con i decreti ministeriali 15 marzo 1967 e 25 ottobre 1967.

(1899)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Rovigo;
Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. Rago dott. Riccardo	punti	89,79	su 132
2. Gaggeri dott. Ernesto	»	85,50	»
3. Arata dott. Fausto	»	82,27	»
4. Mangano dott. Gaetano	»	81,31	»
5. Lo Iacono dott. Domenico	»	78,00	»
6. Campanella dott. Giovanni	»	74,25	»
7. Fornaciari dott. Raul	»	73,18	»
8. Luciani dott. Antonio	»	70,75	»
9. Ronza dott. Vincenzo	»	70,59	»
10. Di Pietrantonio Saverio	»	70,50	»
11. Palatiello dott. Vincenzo	»	69,36	»
12. Iozzia dott. Guglielmo	»	67,60	»
13. Simeone dott. Mariangelo	»	65,72	»
14. Colia dott. Giuseppe	punti	65,50	su 132
15. Pulli dott. Italo	»	65,00	»
16. Tarantino dott. Vittorio	»	62,54	»
17. Gentile dott. Giuseppe	»	62,50	»
18. De Angelis dott. Vittorio	»	61,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(1973)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Terni

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Terni;
Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 c 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Terni, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi dott. Luigi	punti	86,35	su 132
2. Ferri dott. Pasquale	»	78,18	»
3. Campanella dott. Giovanni	»	75,75	»
4. Ronza dott. Vincenzo	»	75,09	»
5. Giannetti dott. Giunio	»	74,20	»
6. Riolfatti dott. Tullio	»	73,78	»
7. Procaccini dott. Domenico	»	72,81	»
8. Palatiello dott. Vincenzo	»	70,69	»
9. Simeone dott. Mariangelo	»	69,86	»
10. Colia dott. Giuseppe	»	69,16	»
11. Tollis dott. Aldo	»	68,40	»
12. Cassetti dott. Luigi	»	67,31	»
13. Vincenzoni dott. Alvaro	»	66,62	»
14. Passarelli Igino	»	66,22	»
15. Dell'Isola dott. Erasmo	»	65,93	»
16. De Cata dott. Carlo	»	65,59	»
17. Pulli dott. Italo Rosario	»	64,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(1972)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1969, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:
Daniele dott. Nicola, consigliere di Stato.

Componenti:
Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale;

Genzardi dott. Ugo, vice prefetto in servizio al Ministero;
Miccio prof. Renato, libero docente di diritto commerciale presso l'Università di Roma;
Santangelo prof. Giovanni, libero docente di diritto penale presso l'Università di Napoli.

Il consigliere di 1ª classe dott. Francesco Pezzella, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.500.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1970
Registro n. 6, *foglio n.* 269

(1944)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere di abbellimento artistico nel carcere giudiziario di Padova.

Nel concorso per opere di abbellimento artistico del carcere giudiziario di Padova, 1° lotto, bandito con decreto in data 20 giugno 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 dell'11 ottobre 1969, l'esecuzione dell'opera IV per un bassorilievo su pietra naturale è stata aggiudicata al sig. Luongo Pasquale, nato a Napoli il 1° gennaio 1943 e residente a Marina di Carrara.

Nessuna aggiudicazione è intervenuta, invece, per le opere I - II e III relative alla fornitura di pannelli in mosaico di disegni e di affreschi.

I partecipanti al concorso potranno ritirare i bozzetti presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(1943)

MINISTERO DELLA SANITA

Riduzione da quattro a tre dei posti del concorso per titoli a operaio di 3ª categoria in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1968, registro n. 6, foglio n. 305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 22 luglio 1968, con il quale è stato bandito, tra gli altri, un concorso a quattro posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità, così ripartiti:

n. 2 manovali specializzati « OP »;
n. 1 fotogrammetrista riproduttore « AO »;
n. 1 elettricista: circuista elettrico « AO ».

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la nuova disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 12 della predetta legge, deve essere accantonato un altro posto da riservare per l'assunzione obbligatoria degli aventi diritto;

Ritenuto, pertanto, che debbano essere ridotti di una unità i posti messi a concorso con il bando di che trattasi;

Decreta:

L'art. 1, punto 3) del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, di cui in epigrafe viene così modificato:

« 3) concorso a tre posti di operaio in prova di 3ª categoria (comune, ex coeff. 151) così ripartiti:

n. 1 manovale specializzato « OP »;
n. 1 fotogrammetrista riproduttore « AO »;
n. 1 elettricista: circuista elettrico « AO » ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1970
Registro n. 3, *foglio n.* 41

(1830)

Diario delle prove pratiche del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova.

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1970, il diario delle prove pratiche del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tredici posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni feriali dal 6 aprile 1970 al 30 maggio 1970, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, EUR, Roma.

(1829)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a venticinque posti di applicato di 3ª classe in prova.

Su « Notizie dall'ENPI » n. 40 del 22 ottobre 1969 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei nel concorso pubblico per esami a venticinque posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva, ruolo d'ordine, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 20 dicembre 1968.

(1858)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica della graduatoria del concorso riservato per il conferimento di centotrenta posti nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 20 febbraio 1970 è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero il decreto ministeriale 6 dicembre 1969, che modifica la graduatoria del concorso per il conferimento di centotrenta posti nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria approvata con il decreto ministeriale 27 giugno 1969.

(1818)

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di consigliere nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 16 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 258 del 10 ottobre 1969, avranno luogo in Roma presso il Palazzo dello Sport all'E.U.R., nei giorni 7, 8 e 9 aprile 1970, con inizio alle ore 8,30

(1819)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1969, n. 46.

Ulteriore autorizzazione di spesa per interventi straordinari per l'attività assistenziale, previsti dalla legge regionale 12 agosto 1969, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 31 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1969, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

Il maggior onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 317 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969.

Lo stanziamento di detto capitolo 317 viene elevato da lire 150 a 200 milioni, mediante storno del relativo importo di lire 50 milioni dal capitolo 496 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969.

Lo stanziamento eventualmente non impegnato nell'esercizio finanziario 1969 potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1970.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 dicembre 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1969, n. 47.

Contributi straordinari per l'allestimento delle mostre di pittura dedicate a Giovanni Battista Tiepolo e a Giovanni Antonio Sacchi da Pordenone.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 31 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 90 milioni al comune di Udine, per l'allestimento di una mostra nazionale di pittura dedicata a Giovanni Battista Tiepolo.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 70 milioni al comune di Pordenone, per l'allestimento di una mostra nazionale di pittura dedicata a Giovanni Antonio Sacchi da Pordenone.

Art. 3.

I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi con decreto dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali. La gestione dei medesimi sarà curata dalle amministrazioni comunali rispettivamente di Udine e di Pordenone.

E' fatto obbligo agli enti assegnatari di produrre, alla chiusura delle mostre, una dichiarazione, a firma del sindaco, dalla quale risulti dettagliatamente l'impiego dei contributi in conformità alla destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1969 e di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito - al titolo I - sezione II - categoria IV - il capitolo 207 con la denominazione: « Contributi straordinari al comune di Udine e a quello di Pordenone per l'allestimento delle mostre di pittura dedicate rispettivamente a Giovanni Battista Tiepolo e a Giovanni Antonio Sacchi da Pordenone » e con lo stanziamento di lire 60 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di lire 60 milioni dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969.

L'onere di lire 60 milioni previsto dalla presente legge per l'esercizio 1969 fa carico al sopracitato capitolo 207 e quello previsto per l'esercizio finanziario 1970 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Lo stanziamento eventualmente non impegnato nell'esercizio finanziario 1969 potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1970.

La succitata variazione dello stanziamento al capitolo 501 viene conseguentemente apportata nell'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data a Trieste, addì 31 dicembre 1969

BERZANTI

(231)

LEGGE REGIONALE 1° gennaio 1970, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1970, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in lire 50.000.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1970.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l'esercizio finanziario 1970, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1970.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1970 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 7.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 496) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti e da presentare al consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 497) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a nuovi capitoli.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 7.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, all'istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini dell'art. 8 della presente legge e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.

Art. 15.

Sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1970 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per spese ripartite in annualità, disposte dalle amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui all'articolo precedente.

Art. 16.

I residui risultanti al 1° gennaio 1970 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1970, soppressi nel corso dell'esercizio finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 17.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore alla agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 826 dello stato di previsione della spesa in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 100 dello stato di previsione dell'entrata, degli stanziamenti costituenti i rientri delle anticipazioni concesse in base all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, entro il limite massimo indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 della precitata legge.

Art. 18.

E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1970 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'art. 11 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, ed è stabilito nella somma di lire 735 milioni il contributo da versare all'azienda ai sensi dell'art. 12, lettera *g*) della citata legge regionale istitutiva dell'azienda medesima.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco *a*) annesso al predetto bilancio (allegato n. 1).

Il presidente dell'azienda, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dall'apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 58) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Il presidente dell'azienda è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione della entrata dell'azienda stessa.

Il presidente dell'azienda, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio — al cap. 105 — in corrispondenza degli accertamenti dell'entrata — al cap. 102 — degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese medesime.

Il presidente dell'azienda, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, è autorizzato, ove occorra, provvedere, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, all'istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° gennaio 1970

BERZANTI

Quadro generale riassuntivo del bi

ENTRATE		
TITOLO I		
Entrate tributarie		
Tributi devoluti dallo Stato	43.130.000.000	
Totale del titolo I	43.130.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra tributarie	6.315.000.000	
Totale dei titoli I e II	49.445.000.000	49.445.000.000
Spese correnti	17.048.000.000	
Differenza	32.397.000.000	
TITOLO III		
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti		555.000.000
Totale dei titoli I, II e III		50.000.000.000
Accensione di prestiti . .		—
Totale complessivo delle entrate		50.000.000.000

PER TITOLI E PER RUBRICHE	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Presidenza Consiglio regionale	600.000.000
Presidenza Giunta regionale	3.076.000.000
Finanze	785.000.000
Enti locali	—
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Turismo	—
Urbanistica	—
Totale del titolo I	4.461.000.000
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
a) fondi regionali:	
Presidenza Giunta regionale	—
Finanze	3.100.000.000
Enti locali	—
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Turismo	—
Urbanistica	—
Totale fondi regionali	3.100.000.000
b) fondi statali:	
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Totale fondi statali	—
Totale del titolo II	3.100.000.000
Totale dei titoli I e II	7.561.000.000

ancio per l'esercizio finanziario 1970

SPESE						
PER SEZIONI					PER TOTALI	
Istruzione, cultura e ricerca scientifica	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	—	—	—	—	600.000.000	
117.000.000	—	1.394.000.000	2.818.000.000	—	7.405.000.000	
17.000.000	—	34.000.000	434.000.000	2.782.000.000	4.052.000.000	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	569.000.000	—	569.000.000	
—	—	1.130.000.000	—	—	1.130.000.000	
—	—	—	82.000.000	—	82.000.000	
2.082.000.000	—	—	30.000.000	—	2.112.000.000	
—	—	—	42.000.000	—	42.000.000	
—	—	656.000.000	—	—	656.000.000	
—	—	—	390.000.000	—	390.000.000	
—	—	—	10.000.000	—	10.000.000	
2.216.000.000	—	3.214.000.000	4.375.000.000	2.782.000.000	17.048.000.000	17.048.000.000
—	—	600.000.000	70.000.000	—	670.000.000	
—	—	—	250.000.000	4.350.000.000	7.700.000.000	
—	—	175.000.000	—	—	175.000.000	
—	—	—	8.480.000.000	—	8.480.000.000	
—	—	1.315.000.000	—	—	1.315.000.000	
—	—	—	4.150.000.000	—	4.150.000.000	
650.000.000	—	—	—	—	650.000.000	
900.000.000	1.340.000.000	2.480.000.000	500.000.000	—	5.220.000.000	
—	—	980.000.000	—	—	980.000.000	
—	—	—	2.649.000.000	—	2.649.000.000	
—	150.000.000	—	—	—	150.000.000	
1.550.000.000	1.490.000.000	5.550.000.000	16.099.000.000	4.350.000.000	32.139.000.000	
—	—	—	813.000.000	—	813.000.000	
—	—	—	813.000.000	—	813.000.000	
1.550.000.000	1.490.000.000	5.550.000.000	16.912.000.000	4.350.000.000	32.952.000.000	32.952.000.000
3.766.000.000	1.490.000.000	8.764.000.000	21.287.000.000	7.132.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Rimborso di prestiti	—
Totale complessivo delle spese . . .	—
Totale complessivo delle entrate . .	50.000.000.000
Pareggio . .	50.000.000.000

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1970, n. 2.

Decentramento delle attribuzioni previste dall'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia le determinazioni — già di competenza del prefetto — previste dall'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, sono adottate, per ciascuna circoscrizione comunale, in conformità delle direttive impartite dagli Assessori regionali competenti per materia, con ordinanze motivate del sindaco del comune, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Contro le ordinanze del sindaco è dato ricorso all'Assessore regionale all'industria ed al commercio per il settore commerciale e all'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato per il settore artigianale, che decidono in via definitiva.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 gennaio 1970

BERZANTI

(549)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1970, n. 3.

Provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico-forestale, di bonifica integrale e montana e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale, da eseguirsi in concessione nonchè per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le opere di miglioramento fondiario sono ammissibili, oltre al costo effettivo delle opere, le spese di amministrazione e gli altri oneri vari secondo le percentuali che annualmente verranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le altre opere di miglioramento fondiario, se eseguite da enti, consorzi o cooperative, sono ammessi pagamenti di stati d'avanzamento, fino alla concorrenza dei nove decimi dell'effettivo costo delle medesime. Il rimanente decimo sarà liquidato all'atto del collaudo delle opere stesse.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere autorizzata una maggiorazione per spese generali sul costo dei lavori di miglioramento fondiario, ivi comprese le piantagioni, le case di abitazione contadina e le infrastrutture a servizio di più fondi, finanziabili con le leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18, 15 luglio 1966, n. 14, 20 luglio 1967, n. 16, 30 dicembre 1967, n. 29, 8 gennaio 1968, n. 1.

Il precedente comma è applicabile a tutte le pratiche relative alle citate leggi in corso di istruttoria.

Art. 3.

Nel caso di iniziative promosse da cooperative agricole legalmente costituite, da consorzi di cooperative e dall'E.R.S.A. per la realizzazione di stalle sociali, centri di fecondazione artificiale e di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di magazzini e ricoveri per il rifornimento ai soci di mezzi, materie e servizi utili alle aziende agricole, le agevolazioni per le opere di miglioramento fondiario sono estese anche al prezzo di acquisto dell'area necessaria alla costruzione degli impianti e delle relative pertinenze.

Art. 4.

La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 gennaio 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1970, n. 4.

Trattamento previdenziale per il personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini previdenziali, il personale regionale è iscritto all'I.N.A.D.E.L. dalla data dell'inquadramento o della nomina nei ruoli della Regione.

Per i dipendenti direttamente assunti in via provvisoria e successivamente inquadrati nei ruoli regionali, l'iscrizione ha luogo con effetto dalla data dell'assunzione.

Riguardo ai dipendenti provenienti da enti locali o da Amministrazioni statali, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiungimento dei servizi.

Art. 2.

Ai dipendenti regionali, che cessano dal servizio, è dovuta un'indennità di buonuscita, non inferiore a quella riconosciuta agli impiegati civili dello Stato.

L'eventuale differenza fra l'indennità di buonuscita, prevista per il personale statale, e l'indennità dovuta dall'I.N.A.D.E.L. al personale regionale è interamente a carico della Regione.

Ai fini della eventuale integrazione, di cui al precedente comma, l'indennità di buonuscita è calcolata sulla base degli emolumenti previsti per i dipendenti statali ed in relazione al medesimo periodo cui è riferita l'indennità dovuta dall'I.N.A.D.E.L.

Art. 3.

La Regione assume l'intero onere dei contributi previdenziali, dovuti all'I.N.A.D.E.L. per ciascun iscritto, dalla data dell'inquadramento o della nomina nei ruoli regionali alla data del 31 dicembre 1969.

Art. 4.

Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di previdenza, previsto dagli articoli precedenti, la Regione con-

cede agli aventi diritto una anticipazione non superiore ai 9/10 della somma presumibilmente spettante in base agli elementi di valutazione, gia accertati alla data della cessazione del servizio.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'I.N.A.D.E.L. apposite convenzioni, sia per disciplinare il rimborso delle anticipazioni, corrisposte ai sensi dell'articolo precedente, sia per dare attuazione a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2.

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è soppresso.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al titolo I - sezione I - rubrica n. 2 - categoria II - il capitolo 42 con la denominazione: «Oneri previdenziali relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 - Spesa obbligatoria» e con lo stanziamento di lire 105 milioni cui si provvede mediante storno dello stesso importo dai capitoli del medesimo stato di previsione della spesa n. 32 (per 25 milioni), n. 35 (per 10 milioni), n. 242 (per 10 milioni), n. 243 (per 5 milioni), n. 345 (per 15 milioni), n. 346 (per 10 milioni), n. 347 (per 5 milioni), n. 352 (per 20 milioni) e n. 355 (per 5 milioni).

La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 3 della presente legge, afferente al periodo anteriore al 1° gennaio 1970, fa carico al precitato capitolo n. 42.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1970, previsto in circa 35 milioni annui fa carico sugli appropriati capitoli 38 - 155 - 245 - 348 e 356 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità essendo stato previsto anche detto onere, e sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, sono istituiti - al titolo I - sezione VI - rubrica n. 2 - categoria II - i seguenti capitoli:

n. 480 con la denominazione: «Spese derivanti dall'eventuale differenza fra l'indennità di buonuscita prevista per il personale statale e quella liquidata dall'I.N.A.D.E.L. - Spesa obbligatoria» - per memoria;

n. 481 con la denominazione: «Acconto sul trattamento di quiescenza al personale regionale cessato dal servizio, da recuperarsi a carico della C.P.D.E.L., in sede di liquidazione definitiva (art. 65, secondo comma, legge regionale 28 marzo 1968, n. 21) - Spesa obbligatoria» - per memoria;

n. 482 con la denominazione: «Acconto sull'indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio, da recuperarsi a carico dell'I.N.A.D.E.L. in sede di liquidazione definitiva - Spesa obbligatoria» - per memoria.

Le eventuali spese derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 4 della presente legge fanno carico per l'esercizio 1970 rispettivamente ai succitati capitoli n. 480 e n. 482 e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

I suddetti capitoli 480 - 481 e 482, nonchè il capitolo 42 indicato nel precedente articolo 7, vengono inclusi nell'elenco 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio 1970.

E' soppresso il capitolo 41 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1970.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, sono istituiti - al titolo II - categoria XII - rubrica n. 1 - i seguenti capitoli:

n. 92 con la denominazione: «Rimborso da parte della C.P.D.E.L. dell'acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio» - per memoria;

n. 93 con la denominazione: «Rimborso da parte dell'I.N.A.D.E.L. dell'acconto sull'indennità di buonuscita corrisposta dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio» - per memoria.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 gennaio 1970

BERZANTI

(1180)

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1970, n. **5.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 1969, n. 158/3605, emanato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *febbraio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato l'unito decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 1969, n. 158/3605, concernente il prelevamento di lire 100 milioni dal capitolo 497 — Fondo di riserva per le spese impreviste — dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 febbraio 1970

BERZANTI

(1766)

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1970, **n. 6.**

Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del 26 febbraio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizione preliminare

Art. 1

Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia la disciplina giuridica delle imprese artigiane si attua nei modi previsti dalla presente legge e con l'osservanza di ogni altra norma statale o regionale, con essa compatibile.

CAPO II

Degli albi delle imprese artigiane

Art. 2

Gli albi provinciali, di cui alle norme dello Stato vigenti in materia, si considerano istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato.

L'iscrizione nell'albo è disposta dalla commissione provinciale, su domanda del titolare dell'impresa, ovvero d'ufficio.

Ogni impresa, avente i requisiti previsti dalle leggi dello Stato per il riconoscimento della qualifica artigiana, ha l'obbligo di richiedere tale riconoscimento ed ha diritto a conseguire l'iscrizione nell'albo.

A tal fine, il titolare dell'impresa allega alla domanda ogni documento che egli ritenga utile per l'esatta individuazione della propria attività artigiana.

La domanda è presentata alla segreteria della commissione provinciale. Può anche essere inoltrata mediante plico raccomandato o per il tramite del comune di residenza o per il tramite dell'organizzazione sindacale di categoria.

La commissione provinciale può svolgere ogni accertamento, anche diretto, allo scopo di stabilire se l'impresa richiedente sia in possesso dei requisiti di legge.

Art. 3

L'iscrizione nell'albo decorre dal giorno della presentazione della domanda o dalla data dell'accertamento d'ufficio ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla commissione provinciale per l'artigianato al nome del titolare dell'impresa.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato deve essere adottata entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata decisione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda stessa.

Ove la commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione stessa deve essere motivata.

La decisione della commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda o l'iscrizione d'ufficio, deve essere comunicata all'interessato a cura della commissione stessa entro il termine di 15 giorni da quello della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Analoga comunicazione viene fatta dalla commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

Le iscrizioni nell'albo sono rese pubbliche mediante affissione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 15 giorni consecutivi.

Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano possono prendere visione degli albi provinciali delle imprese artigiane e ricavarne copia a loro spese. Inoltre chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli albi medesimi.

Copie degli albi provinciali devono essere rilasciate gratuitamente alle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, competenti per territorio, che ne facciano richiesta.

Art. 4

L'iscrizione nell'albo sostituisce, secondo le norme dello Stato vigenti in materia, l'iscrizione nel registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

L'albo delle imprese artigiane è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per il registro delle ditte.

Art. 5

L'iscrizione nell'albo costituisce prova della qualifica artigiana dell'impresa e dà titolo all'applicazione, nei confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.

Art. 6

La commissione provinciale per l'artigianato, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua scadenza, effettua la revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

Ai fini della revisione prevista dal comma precedente, la commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli comuni, entro il 31 gennaio, l'elenco delle imprese artigiane iscritte nell'albo che risultano esercenti la loro attività nel comune stesso.

Il sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento dell'elenco, dispone gli accertamenti necessari per l'acquisizione degli elementi e comunica alla commissione le notizie raccolte per la conferma dell'iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

La commissione provinciale per l'artigianato dispone inoltre, in ogni tempo, la cancellazione d'ufficio delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti di legge o la cessazione dell'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità, purché il grado e la natura dell'invalidità siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto in sede di revisione dell'albo, quanto in seguito all'accertamento d'ufficio effettuato ai sensi del precedente quarto comma.

La cancellazione ha decorrenza dalla data di deliberazione della commissione. Di essa viene data notizia dalla commissione stessa all'interessato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ultimata la revisione di cui al primo comma del presente articolo, l'elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate è affisso per 30 giorni consecutivi all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7

Contro la deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato, relativa all'iscrizione d'ufficio o alla mancata iscrizione ed alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso, da parte del titolare dell'impresa interessata, al comitato regionale per l'artigianato di cui all'art. 11, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione prevista dal quarto comma dell'art. 3 e dal settimo comma dell'art. 6.

Analogo ricorso può essere proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani:

a) avverso le iscrizioni o le cancellazioni previste dai precedenti articoli 3 e 6, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui rispettivamente al quinto comma dell'art. 3 ed al settimo comma dell'art. 6;

b) avverso il mantenimento delle iscrizioni o le cancellazioni disposte in sede di revisione dell'albo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il comitato regionale si pronuncia con decisione motivata sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine di 90 giorni dalla loro presentazione.

E' fatto salvo il gravame davanti all'autorità giudiziaria secondo le leggi dello Stato.

CAPO III

Delle commissioni provinciali per l'artigianato

Art. 8

Le commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 2 della presente legge hanno sede rispettivamente presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

La commissione provinciale, oltre ad assolvere le funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6:

a) esprime pareri alle camere di commercio sia sui problemi generali economici nei quali trovi inserimento l'artigianato, sia sui problemi specifici riguardanti tale settore;

b) esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione economica, di credito, di formazione ed aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale, nonché per la promozione ed il sostegno della cooperazione artigiana;

c) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

d) dispone gli opportuni accertamenti, in via diretta o a mezzo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dei comuni o di altri enti locali, sulla permanenza dei requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese;

e) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge e dal Comitato regionale di cui al successivo art. 11.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti indicati nel presente articolo, la commissione, tenuto conto dei criteri stabiliti dal comitato regionale per l'artigianato, predispone annualmente, entro il mese di luglio, un analitico programma operativo e finanziario per l'anno successivo.

Detto piano viene trasmesso, entro il mese di agosto, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura perchè la giunta camerale, dopo averne valutato la rispondenza agli interessi economici della provincia, provveda ad adeguati stanziamenti nel bilancio preventivo.

La commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento-tipo predisposto dal comitato regionale per l'artigianato.

I servizi di segreteria della commissione sono assicurati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e costituiscono un ufficio della camera stessa, con struttura idonea alla loro piena funzionalità ai fini dell'attuazione dei compiti e delle attribuzioni devoluti alla commissione provinciale per l'artigianato.

Ai servizi di segreteria è preposto un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con delibera della giunta della camera stessa, adottata su proposta del presidente della commissione provinciale per l'artigianato. Detto funzionario risponde, per l'esecuzione dei suoi compiti, al presidente della commissione provinciale per l'artigianato.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 9

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati.

Essa è composta:

a) da quindici imprenditori eletti dai titolari delle imprese iscritte nell'albo provinciale, secondo le norme di cui al successivo capo V;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, che risultino costituite ed operanti nella provincia da almeno un anno dalla data del manifesto con il quale sono indette le elezioni ai sensi del successivo art. 15, su designazione delle suddette organizzazioni, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;

c) da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, scelto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri anche se con voto consultivo;

d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dall'Istituto stesso, residente nella provincia.

Il presidente ed il vice presidente vengono eletti fra i componenti di cui alla lettera *a*), a maggioranza assoluta, da tutti i componenti previsti dai comma precedente.

Gli artigiani sono rappresentati nella giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, il quale diviene membro del predetto organo camerale.

Fanno parte inoltre della commissione a titolo consultivo:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;

b) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ovvero un suo delegato;

c) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali;

d) un piccolo imprenditore industriale, su designazione delle locali organizzazioni sindacali di categoria;

e) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

f) quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane, su designazione delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

g) un rappresentante dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.), designato dal consiglio di amministrazione;

h) tre esperti in materie attinenti all'artigianato, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi, designati dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

I componenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del quinto comma devono essere residenti nella provincia.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo degli stessi componenti, in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione potrà essere indetta ad un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti le persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

La commissione provinciale per l'artigianato può istituire nel proprio seno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo e delle conseguenti variazioni.

Art. 10

Le commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, che può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle commissioni stesse.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, su proposta dell'assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato, è nominato un commissario straordinario nelle province in cui non sia stata costituita la commissione provinciale per l'artigianato ovvero la commissione stessa venga a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o dia luogo a gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione.

Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della commissione deve aver luogo entro il suddetto termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di altri sei mesi.

Le commissioni provinciali per l'artigianato sono convocate almeno una volta ogni due mesi.

Ai componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato spetta una medaglia di presenza, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, di lire 3.000. A coloro che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede la commissione spetta inoltre un rimborso spese di lire 3.000.

Al presidente della commissione è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un'indennità di carica di lire 80 mila nette mensili.

CAPO IV

Del comitato regionale per l'artigianato

Art. 11

Presso l'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato è istituito il comitato regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, organo tecnico-consultivo della Regione per i problemi dell'artigianato.

Il comitato:

I — decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'art. 7;

II — esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sottoposti al suo esame dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato o da altri organi dell'amministrazione regionale;

III — formula, di propria iniziativa, voti e proposte sui problemi interessanti il settore artigiano ed in particolare in materia di:

a) qualifica artigiana, ai fini della determinazione di orientamenti per l'applicazione uniforme della presente legge;

b) programmazione economica regionale;

c) costituzione, trasformazione, soppressione e attività di enti con personalità di diritto pubblico, a carattere regionale, operanti nell'artigianato;

d) credito, produzione e collocamento dei prodotti all'interno e all'estero, assistenza economica, tecnica, commerciale ed artistica alle imprese artigiane, organizzazione di mostre e manifestazioni fieristiche di prodotti dell'artigianato;

e) assistenza e previdenza;

f) formazione e aggiornamento professionale;

g) fiere ed esposizioni di prodotti artigiani, sia all'interno, sia all'estero, di carattere temporaneo o permanente;

IV — svolge azioni di propulsione e di coordinamento, sul piano regionale, in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi regionali e locali;

V — attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle commissioni provinciali;

VI — svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dall'amministrazione regionale.

Sono istituite in seno al comitato regionale per l'artigianato le seguenti sezioni:

sezione I - con competenza in materia di riconoscimento della qualifica artigiana e di conferimento del titolo di maestro artigiano;

sezione II - con competenza in materia di assistenza tecnica, commerciale, artistica; cooperative e consorzi; credito;

sezione III - con competenza in materia di assistenza, previdenza e formazione tecnico-professionale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comitato predispone norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti, per il proprio funzionamento, per quello delle sezioni e per i rapporti di queste con il comitato stesso. Con la medesima procedura e con la medesima maggioranza le suddette norme regolamentari possono essere modificate a richiesta di un quarto dei componenti.

Le norme regolamentari di cui al comma precedente saranno, poi, deliberate ed emanate ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 42, lettera *b*), dello statuto regionale.

Art. 12

Il comitato regionale per l'artigianato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

Esso dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato;

b) dai presidenti e dai vice presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative che risultino operanti nella regione da almeno un anno, designati dalle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;

d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni più rappresentative operanti nella Regione;

e) dal direttore del servizio artigianato dell'Assessorato regionale competente;

f) da un funzionario direttivo avente qualifica non inferiore a direttore di servizio per la direzione regionale per la programmazione, studi e statistica, nonché da uno di pari qualifica per ciascuno dei seguenti Assessorati regionali:

Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;

Assessorato dell'industria e del commercio;

Assessorato del turismo;

g) dal presidente dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli - Venezia Giulia (E.S.A.);

h) dal presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

i) dai presidenti delle Casse mutue provinciali di malattia degli artigiani;

l) da un rappresentante dell'I.N.I.A.S.A. designato dalla presidenza nazionale;

m) da tre esperti particolarmente versati nelle materie giuridiche, del credito e della mutualità artigiana, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi.

I componenti del comitato regionale per l'artigianato devono essere residenti in uno dei comuni della Regione.

Il comitato medesimo è convocato almeno una volta ogni tre mesi, indipendentemente dalle sezioni, le cui riunioni hanno luogo secondo necessità.

Il comitato e le sue sezioni sono presieduti dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato o, per sua delega, da un vice presidente.

I componenti del comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate da due funzionari dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

La carica di componente del comitato è incompatibile con quella di consigliere dell'E.S.A. fatta eccezione per il caso di cui alla lettera *g*).

Art. 13

Ai componenti del comitato regionale per l'artigianato e delle sue sezioni, nonché ai segretari, spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 2.

I componenti e gli esperti del comitato che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici sono equiparati, agli effetti del trattamento di missione, ai funzionari regionali con qualifica di direttore di servizio per l'intervento alle adunanze del comitato e delle sezioni, nonché per gli incarichi di missione loro conferiti in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del comitato stesso.

Art. 14

Le spese per il funzionamento del comitato regionale per l'artigianato e delle sue sezioni fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 e a quelli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

CAPO V

Elezioni

Art. 15

Le elezioni degli imprenditori, di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9, sono indette, almeno 120 giorni prima della scadenza del quadriennio indicato al primo comma del medesimo art. 9, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, con manifesto da affiggersi per 15 giorni negli albi dei comuni della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nel manifesto devono essere indicati il termine ed il luogo per il deposito delle liste dei candidati.

Il deposito delle liste deve avvenire presso la segreteria della commissione provinciale per l'artigianato, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del suddetto manifesto.

Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di quindici nominativi, devono essere presentate da almeno 100 elettori nelle province aventi fino a 5.000 imprese artigiane iscritte nell'Albo, da almeno 150 elettori nelle province aventi fino a 10.000 imprese artigiane iscritte nell'Albo e da almeno 250 elettori nelle altre province. Il numero dei presentatori non può superare di oltre la metà le cifre anzidette.

La presentazione di ciascuna lista può avvenire anche su più fogli, purchè in ogni singolo foglio risultino le generalità dei candidati presentati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal conciliatore, oppure dal segretario comunale o dal notaio.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Art. 16

Una commissione, composta da un funzionario regionale con qualifica non inferiore a direttore di servizio, che la presiede, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato e dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con l'assistenza del segretario della commissione provinciale per l'artigianato, provvede, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito delle liste, alla verifica di queste, respingendo le liste che non presentano i requisiti indicati dal precedente art. 15. Nel caso che la lista contenga errori od omissioni puramente formali, la commissione, sentita la persona che ha depositato la lista stessa, la invita a provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di due giorni.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato, non oltre il ventesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma dell'art. 15.

Art. 17

Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, pubblica un manifesto da affiggere per almeno 15 giorni negli albi dei comuni della provincia e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore 8 e termine alle 22 del medesimo giorno;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di deposito;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi albi dei comuni e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, fino al giorno delle votazioni.

Le votazioni hanno luogo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quadriennio di durata in carica della commissione.

La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna di esse il numero degli elettori non sia superiore a 500. La commissione ha facoltà, qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, di raggruppare gli elettori di più comuni confinanti.

La persona che ha provveduto al deposito di una lista dei candidati può ricavare a proprie spese copia delle liste degli elettori, distinte per sezioni.

In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa.

I certificati elettorali sono consegnati, a cura delle competenti amministrazioni comunali e con onere a carico delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Le sezioni elettorali hanno sede in edifici pubblici.

Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti della Regione o degli altri enti locali.

Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio, scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista della sezione.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate. Ad essi spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 18

Sono elettori i titolari di imprese artigiane che, alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni, risultano iscritte nell'albo.

Qualora l'impresa sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, sono elettori tutti i soci che partecipano personalmente al lavoro.

Sono eleggibili gli elettori che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni è ammesso il ricorso alla commissione provinciale per l'artigianato, che decide in via definitiva entro cinque giorni dalla sua presentazione, avverso le liste elettorali, limitatamente alle discordanze fra esse e l'albo provinciale al 31 dicembre dell'anno antecedente quello delle elezioni.

La decisione con la quale si riconosce il diritto elettorale sostituisce l'iscrizione nelle liste degli elettori.

Art. 19

L'elezione dei componenti le commissioni provinciali per l'artigianato di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9 è fatta a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.

Il voto è personale, libero e segreto.

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro, scelti esclusivamente fra i candidati della lista da lui votata.

All'interno delle singole liste, che abbiano ottenuto non meno del 5% dei voti validi, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

I consiglieri eletti dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.

Art. 20

La commissione prevista dal precedente articolo 16, entro il decimo giorno successivo a quello di votazione, si riunisce in seduta pubblica per riassumere i voti delle sezioni e per proclamare gli eletti.

Il presidente della commissione ne dà comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

Art. 21

Qualora da parte della commissione provinciale per l'artigianato o del suo presidente non si provveda al compimento degli atti o delle operazioni elettorali ad essi demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il Presidente della Giunta regionale nomina, nei cinque giorni successivi, un commissario che li sostituisce in tutti gli adempimenti relativi, con l'assistenza della commissione prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

In materia di operazioni riguardanti le elezioni è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla commissione provinciale per l'artigianato; i medesimi interessati possono ricorrere, nei 20 giorni successivi alla notifica della decisione della commissione stessa, al Presidente della Giunta regionale.

La spesa necessaria per lo svolgimento dei compiti attribuiti al commissario ed ai componenti la commissione consultiva è a totale carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che assiste il commissario e la commissione consultiva nell'adempimento delle loro funzioni, fornendo i locali, il personale di segreteria e gli altri servizi che si rendono necessari allo scopo.

Al commissario è corrisposta, per tutta la durata del suo incarico, una diaria di lire 3.000.

Detta indennità è comprensiva di qualunque competenza o rimborso di spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, escluso il rimborso di spese spettanti per viaggi fuori sede.

Ai componenti la commissione consultiva è corrisposto un gettone di lire 3.000 per ogni giorno di partecipazione ai lavori. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di residenza e la sede della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 22

Nel caso di contemporaneità delle elezioni previste dalla presente legge con quelle per i delegati delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, i presidenti della commissione provinciale per l'artigianato e della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani provvedono al coordinamento delle operazioni elettorali per le due votazioni. Le relative spese comuni sono ripartite, in ugual misura, fra la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

Art. 23

Per quanto non disposto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

CAPO VI

Del maestro artigiano

Art. 24

E' istituito il titolo di maestro artigiano, che viene rilasciato ai titolari di imprese, iscritte nell'Albo di cui all'art. 2 , che esercitano mestieri che comportino specifiche cognizioni tecniche o presentino particolare interesse artistico.

I mestieri di cui al comma precedente sono determinati, su proposta del comitato regionale per l'artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Il titolo può essere conferito anche ai soci titolari di imprese costituite in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita semplice e per azioni, purché partecipanti al lavoro.

Art. 25

Per il conseguimento del titolo è necessario:

a) possedere un elevato grado di capacità professionale;

b) avere compiuto il 40° anno di età ed esercitare il mestiere da almeno dieci anni, salvo casi eccezionali;

c) essere titolare di impresa che disponga di attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

La capacità di cui alla lettera *a)* può essere desunta dal possesso di diplomi di istituti tecnici e professionali, da premi conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi regionali, nazionali e internazionali, da lodevole insegnamento svolto in scuole pubbliche, da saggi di lavoro eseguiti, da specifica competenza, perizia, attitudine, preparazione e svolgimento dell'insegnamento professionale dell'interessato.

Art. 26

Per taluni dei mestieri richiamati all'articolo 24, che comportino una particolare responsabilità verso i terzi, è inoltre prescritto, ai fini del rilascio del titolo, l'accertamento, mediante esame teorico-pratico, dell'idoneità dell'aspirante che si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 25.

L'elenco dei mestieri previsti dal presente articolo è determinato, su proposta del comitato regionale per l'artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 27

Per ciascun mestiere l'esame di idoneità, di cui all'articolo precedente, viene indetto, in sessione pubblica almeno una volta all'anno dalle commissioni provinciali per l'artigianato, le quali procedono anche alla nomina delle commissioni di esame, composte da:

a) un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato, presidente;

b) un esperto, scelto fra insegnanti di materie tecniche negli istituti o centri di istruzione professionale, designato dall'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;

c) due maestri artigiani, iscritti nell'albo di cui all'articolo 30, che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative;

d) un esperto designato dalle organizzazioni dei lavoratori.

Le commissioni di esame durano in carica un anno e possono essere riconfermate.

Art. 28

L'esame teorico-pratico consiste:

a) in una prova orale su nozioni tecnologiche, di cultura generale e di amministrazione aziendale;

b) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale del candidato.

I programmi di esame, per ciascun mestiere, sono approvati dall'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, su proposta del comitato regionale per l'artigianato.

Art. 29

I titoli specifici che, sotto forma di diplomi, patenti od altri certificati, abilitino all'esercizio di attività ausiliarie delle professioni sanitarie, alla guida di autoveicoli, alla conduzione di generatore di vapore o simili, all'installazione di ascensori o montacarichi, esonerano dall'esame di cui al precedente articolo 26.

Art. 30

E' istituito l'albo dei maestri artigiani; esso è pubblico ed ha sede presso le commissioni provinciali per l'artigianato.

Il conferimento del titolo di maestro artigiano è disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato, su domanda dell'interessato, e deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 2.

Contro il mancato conferimento del titolo il richiedente può ricorrere al comitato regionale per l'artigianato, che provvede definitivamente.

Il titolo di maestro artigiano è revocato nel caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per il conferimento del medesimo.

L'uso del titolo di maestro artigiano è inibito a chiunque non sia iscritto nell'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 31

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi nonchè in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 32

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo di maestro artigiano per i mestieri indicati all'art. 26 è conferito senza altra formalità ai titolari d'impresa che, alla stessa data, risultino iscritti nell'albo delle imprese artigiane o alla Cassa mutua di malattia per gli artigiani e posseggano i requisiti previsti dall'art. 25.

Art. 33

Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni degli imprenditori, di cui al secondo comma, lettera *a)* dell'art. 9, hanno luogo entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Restano fermi i termini stabiliti dal capo V per gli adempimenti elettorali.

La durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e della commissione regionale per l'artigianato è prorogata sino all'insediamento delle nuove commissioni provinciali e, rispettivamente, del Comitato regionale per l'artigianato, che saranno costituiti a seguito delle elezioni di cui al precedente comma.

Dalla data del suo insediamento il comitato regionale per l'artigianato s'intende sostituito alla commissione regionale per l'artigianato.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 febbraio 1970.

BERZANTI

(1917)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.